



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

LEGITTIMO AFFIDAMENTO

E

TUTELA DELL'ESTENSIONE TEMPORALE



Il contesto normativo

Come noto, la possibilità che la Commissione europea possa costituire in mora l'Italia in ordine alla regolazione delle concessioni demaniali – nella fattispecie l'estensione al 2033 delle attuali concessioni – rappresenta una eventualità da scongiurare senza appello.

La scelta dapprima effettuata mediante l'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio per il 2019), di seguito rafforzata dalle disposizioni recate, rispettivamente, dall'articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) e dall'articolo 100, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020 (c.d. Decreto Agosto), hanno concorso a scolpire, per parte propria, un precetto inoppugnabile: fino al 2033, per tutte le tipologie di attività svolte in regime di concessione su beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, risulta indispensabile assicurare la continuità nei rapporti concessori in essere. In gioco, vi sono quelle che lo stesso legislatore ha definito, a buon diritto, «risorse turistiche fondamentali del Paese».

In altri termini, la legislazione interna ha vieppiù allargato il perimetro applicativo della decisione di prorogare la durata delle concessioni e ciò sull'esigenza di provvedere alla custodia delle coste affidate in concessione, salvaguardare l'occupazione e il reddito delle imprese interessate, così da rilanciare, nel complesso, il settore turistico.

D'altra parte, la garanzia di poter contare su di un quadro normativo stabile, specie in un momento particolarmente complicato per l'agire economico di molte realtà d'impresa, evidenzia una rinnovata sensibilità da parte delle istituzioni verso una articolazione vitale per il tessuto produttivo italiano.

In questo senso, non si può certo negare all'ordinamento nazionale il merito di avere configurato, in questi anni, un modello socio-economico competitivo ed efficiente, incentrato sull'opportunità di tutelare il legittimo affidamento del concessionario "uscente".

L'incontrovertibilità dei numeri sembra suffragare l'ipotesi di un comparto in costante espansione, capace di reggere all'urto della crisi pandemica, grazie alla capillarità di un sistema perlopiù composto da piccole imprese. In Italia, del resto, la scarsità delle risorse naturali non rileva. Emerge, semmai, la vastità e, insieme, la diversificazione del "bene spiaggia".

Sicché, si attaglia perfettamente un assetto di regole che faccia perno sulla solidità di operatori ed esperienze d'impresa consolidatisi sul territorio. *Ergo*, sussistono giustificate ragioni per ritenere applicabile il regime derogatorio ammesso dalla stessa Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi o Bolkestein).



Tutto ciò considerato, CNA Balneari chiede che in sede di confronto europeo vengano ribadite la legittimità e l'appropriatezza della disciplina a buon diritto individuata dal legislatore nazionale.

Si chiede di difendere la misura contenuta nel Decreto Rilancio, e convertita in legge dal Parlamento, di estendere al 2033 le concessioni demaniali marittime attualmente valide.

Per la stabilità del comparto

Una misura fondamentale per garantire stabilità al comparto, tra i più provati insieme al settore del turismo durante l'emergenza sanitaria, che grazie al piano vaccinale messo in campo dal Governo, pur se a fatica, sta reagendo positivamente rilanciando gli investimenti e confermando i livelli occupazionali. Investimenti, grazie alla norma contenuta nel decreto Rilancio, parzialmente ripartiti già nella scorsa estate e in particolare ad agosto dove sulle spiagge italiane e quindi nelle strutture ricettive delle località costiere, si contavano oltre dieci milioni di turisti nostri connazionali, quasi 20mila in più del 2019.

Dato che punta ad essere confermato se non addirittura incrementato anche per il 2021 con il ritorno dei turisti continentali attraverso la libera circolazione garantita dal Green Pass - Covid 19 la cui interoperabilità tra stati europei è stata resa pienamente operativa (a partire dal 1° luglio) anche per opera del nostro Governo.

Moltissimi comuni costieri, *inoltre*, hanno già completato la procedura amministrativa di estensione delle concessioni, secondo quanto stabilito dalla norma nazionale che tiene conto del principio di tutela del legittimo affidamento, da sempre sostenuto dalla CNA e richiamato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del luglio 2016.

Facendo seguito alla decisione della Commissione europea di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora relativa al rilascio di concessioni balneari CNA Balneari ritiene di fondamentale importanza difendere la norma emanata dal Governo e approvata dal Parlamento con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 conv. con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'art. 182, comma 2° stabilisce:

- di confermare quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- di confermare, con il mantenimento dei criteri oggettivi e soggettivi in capo ad ogni singolo concessionario, il procedimento di estensione temporale della durata delle concessioni in essere;



- che il provvedimento estensivo costituisce esso stesso una misura di rilancio del settore turistico-balneare "al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19".

La riforma del demanio marittimo

Al contempo risulta importante realizzare una riforma complessiva del demanio concludendo quanto richiamato nei commi dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2019, ed in particolare

- al comma 676, lettere a) e b), attraverso la ricognizione e la mappatura del litorale e del demanio costiero marittimo con l'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti, nonché delle aree libere concedibili per nuove iniziative imprenditoriali. Si tratta, in questo caso, di una verifica che nei fatti non renderebbe di fatto necessaria l'applicazione, nei confronti delle attuali concessioni demaniali marittime, dell'articolo 12 della direttiva europea relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein) che vieterebbe il rinnovo di tutte le concessioni vigenti, limitando le procedure di selezione ad evidenza pubblica ai casi di scarsità della risorsa naturale del bene spiaggia.

Entro i confini nazionali, la risorsa spiaggia non risulta affatto scarsa. In altri termini, sul litorale costiero italiano c'è spazio per tutti: attraverso il meccanismo del cd. doppio binario è possibile garantire la continuità imprenditoriale delle attuali imprese balneari, così come è possibile favorire la nascita di nuove imprese attraverso il rilascio di ulteriori concessioni su aree disponibili, restando in ogni caso tutelate sia le spiagge riservate alla libera fruizione che le spiagge riconosciute riserve marine, di tutela ambientale e di interesse comunitario;

- al comma 676, lettera d), procedendo alla ricognizione degli investimenti effettuati e delle relative tempistiche degli ammortamenti, evidenziando l'importanza del valore economico dell'impresa balneare nell'ambito del sistema economico costiero italiano, quale *unicum* nel contesto continentale;
- al comma 676, lettera e), approvando metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, la pianificazione e la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, soprattutto in previsione di possibili mareggiate ed eventi meteorologici dannosi, al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini, le attività turistiche e le infrastrutture circostanti;



- al comma 682, tutelando stabilmente il legittimo affidamento e quindi la continuità dell'impresa turistico-balneare, attraverso l'applicazione della durata dei 15 anni alle attuali concessioni che consentirebbe il rilancio degli investimenti e la tutela dell'intera filiera delle imprese operanti nel settore turistico-demaniale. Estensione della durata concedibile previa valutazione caso per caso al mantenimento dei criteri soggettivi e oggettivi.
- al comma 683, riconoscendo il sistema balneare attrezzato italiano costituito dalle attuali imprese turistico-demaniali come modello di gestione già esistente prima dell'entrata in vigore della Direttiva Servizi distinguendole da quelle previste alla lettera a) del comma 677. Modello di gestione esistente prima dell'entrata in vigore della direttiva europea sui servizi (cd. Bolkestein) che merita il principio di tutela al pari delle concessioni di cui alla lettera d), comma 677 laddove, entrambe, vigenti in regime di regolarità e di conformità rispetto all'utilizzo previsto.

L'estensione temporale nel contesto degli obiettivi di politica sociale

Da ultimo, il cd. Decreto agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), all'art. 100, comma 1° inserisce nel perimetro di applicazione dell'estensione temporale, anche le concessioni lacuali e fluviali, quelle gestite dalle società sportive e le concessioni per la gestione di strutture a supporto della nautica da diporto, tra cui i punti d'ormeggio.

L'estensione della durata temporale delle concessioni si inserisce, dunque, tra gli obiettivi di politica sociale quali la tutela dei consumatori, dei creditori e dei lavoratori; del rilancio degli investimenti e della tutela di quelli effettuati.

L'intero perimetro di applicazione della norma punta a tutelare la stabilità stessa delle imprese durante il periodo dell'emergenza sanitaria e durante quello necessario per il rilancio dell'economia del settore.

La legittimità dell'estensione temporale delle concessioni e la doverosa applicazione non possono che essere affermate dal vigente contesto normativo e nell'ambito di una necessaria riforma del demanio marittimo al fine di dimostrarne la compatibilità col diritto euro unitario.